

ART. 1 DENOMINAZIONE

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

"NARCOTICI ANONIMI ITALIA APS",

da ora in avanti denominata "associazione" con sede legale nel Comune di Firenze in Via Capponi 28/c e con durata illimitata.

ART. 2 SCOPO E FINALITA'

L'associazione ha carattere di auto e mutuo aiuto, non ha scopo di lucro, tutela l'anonimato dei propri membri e persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei partecipanti dell'associazione, attività nel campo della tossicodipendenza, del tipo incluso nell'elenco alla lettera "c" articolo cinque Codice terzo settore, nel loro ambito sociale e familiare, avvalendosi in modo prevalente della partecipazione volontaria dei partecipanti.

L'associazione non consente in alcun modo, diretto o indiretto, la distribuzione fra gli associati di utili o di avanzzi di gestione, che devono essere impiegati esclusivamente per gli scopi istituzionali previsti dal presente statuto.

L'associazione Narcotici Anonimi è una associazione di uomini o donne di qualsiasi età, ceto sociale, condizione, fede religiosa, e ideali politici che, unendo la loro esperienza, intendono risolvere il comune problema della tossicodipendenza ed aiutare altri tossicodipendenti che desiderano smettere di usare sostanze stupefacenti e/o alcol a recuperare.

a) Narcotici Anonimi non è legata ad alcun credo politico e/o religioso. L'associazione pertanto, è rigorosamente autonoma rispetto a chiese, sette, movimenti, partiti politici, organizzazione istituzioni religiose, civili, sanitarie, politiche, sindacali e di qualsiasi altro genere. Ogni membro si impegna a non coinvolgere l'associazione direttamente o indirettamente, in alcuna controversia né sostenendo né opponendosi ad alcuna causa

b) Unico scopo dell'associazione è quello di aiutare chiunque lo desideri raggiungere e mantenere la condizione di completa astinenza da tutte le sostanze che alterano la mente e cambiano l'umore con il semplice ausilio della condivisione, della comprensione reciproca e dell'esempio e seguendo il programma dei "12 passi" ed attenendosi alle "12 tradizioni" e ai "12 concetti" trascritti nell'allegato 1 al presente statuto che pertanto ne costituiscono parte integrante e inalienabile.

c) Nello svolgimento della propria attività l'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

d) L'associazione può esercitare, a norma dell'art sei del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del CRISNA.

ART. 3 IL GRUPPO e l'AREA

L'associazione raggruppa i propri scopi soltanto nel Gruppo e attraverso il Gruppo svolgendo la propria attività in piena autonomia.

- I gruppi si costituiscono in qualsiasi parte d'Italia quando vi sia la volontà espressa di almeno due o più persone dipendenti, di operare con continuità nel rispetto dei "12 Passi" e delle "12 Tradizioni) aderendo al presente statuto.

- I gruppi possono collaborare e formare strutture più grandi (Aree) che agiscono in piena autonomia secondo quanto previsto dal Manuale di servizio e delle Linee Guida.
- Attraverso i rappresentanti delle Aree e dei gruppi si costituisce il Comitato Italiano Servizio di Narcotici Anonimi CRISNA che costituisce l'Assemblea.
- Ogni Area raccoglie i rendiconti annuali predisposti dai gruppi e dalle eventuali strutture da questi costituite e trasmette l'aggregato di tali rendiconti al CRISNA al fine della predisposizione del bilancio consolidato dell'associazione.

ART. 4 AMMISSIONE, NUMERO DEI SOCI ISCRITTI NEL LIBRO SOCI E RECESSIONE

Possono essere membri dell'associazione tutti coloro che lo desiderano, ritenendo di avere un problema con le droghe, avendo solo il desiderio di smettere di usare. Il numero degli associati è illimitato e non è subordinata ad alcuna formalità o condizione. Non si tengono i registri dei membri partecipanti all'associazione e non vi sono quote associative da pagare. Tutti i membri hanno uguali diritti e possono accedere a tutti gli incarichi sociali.

Nessun membro può essere escluso dall'associazione. I membri sono impegnati al reciproco rispetto dell'anonimato e a non rivelare l'identità degli altri membri. Quei membri che assumono, nell'ambito dell'associazione, incarichi di responsabilità verso terzi e verso l'associazione stessa potranno rinunciare all'anonimato personale ove ciò si renda indispensabile per l'espletamento dell'incarico e per l'assolvimento dei compiti cui sono stati chiamati.

Chi intende essere socio dovrà presentare al CRISNA un documento scritto. Il CRISNA riceve e accoglie le varie candidature; può rigettare la candidatura comunicando le motivazioni agli interessati. La qualifica di associato si può perdere per recesso, per esclusione per ricaduta o per morte.

L'associato può sempre recedere dall'associazione in qualsiasi momento.

ART. 5 ORGANI

ASSEMBLEA DEL CRISNA

COORDINATORE DEL CRISNA

AMMINISTRATIVO DEL CRISNA

ART. 6 ASSEMBLEA DEL CRISNA

- L'assemblea del CRISNA è l'organo deliberativo dell'associazione su tutto quanto non concerne l'autonomia di vita dei Gruppi e delle strutture che questi concorrono a formare.

- a) Nell'Assemblea hanno il diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati ovvero gli RCM (rappresentanti delle Aree). Ciascun associato ha un voto. La discussione di eventuali mozioni e proposte è aperta a tutti i partecipanti.

- b) L'Assemblea è convocata con preavviso di almeno trenta giorni comunicato dal Coordinatore del CRISNA agli aventi diritto, con posta elettronica.

- c) Costituzione e deliberazione dell'Assemblea, ferma restando la tradizionale ricerca del consenso per tutte le decisioni che riguardano l'associazione, le delibere dell'Assemblea sono ritenute valide anche con maggioranza semplice dei rappresentanti d'Area. Fanno eccezione i seguenti casi:

- Le decisioni relative alle modifiche dello Statuto possono essere prese dall'Assemblea, in sessione ordinaria o straordinaria, con una maggioranza qualificata che rappresenti almeno i due terzi dei rappresentanti d'Area.

- Le decisioni riguardanti la straordinaria amministrazione dell'associazione, lo scioglimento e la liquidazione del patrimonio comune possono essere prese dalla conferenza in sessione ordinaria o straordinaria, con una maggioranza qualificata che rappresenti almeno i tre quarti dei rappresentanti d'Area.

L'Assemblea è presieduta dal **Coordinatore Italiano**, in sua assenza dal Vice- Coordinatore o, in assenza anche di questi, da persona nominata dall'Assemblea. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

d) **Compiti dell'Assemblea.** L'Assemblea è l'organo deliberativo dell'associazione ad essa spettano i seguenti compiti:

1. Discutere e deliberare sul bilancio consuntivo annuale.
2. Nominare e revocare il Coordinatore Italiano, il Tesoriere e il Segretario e il Delegato di Regione
3. Nominare e revocare i Sottocomitati temporanei e i gruppi di lavoro per il compimento di specifici incarichi, tali sottocomitati avranno durata sino all'esaurimento dell'incarico attribuito.
4. Nominare e revocare i Coordinatori dei Sottocomitati Permanenti e dei Sottocomitati temporanei.
5. Deliberare sullo scioglimento dell'associazione
6. Deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione
7. Deliberare sulle modifiche dello Statuto e delle linee guida
8. Deliberare sull' ammissione e sulla esclusione degli associati
9. Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati
10. Deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione
11. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi

ART. 7 AMMINISTRATIVO DEL CRISNA

L'amministrativo del CRISNA è l'organo esecutivo e gestionale dell'associazione. Il principio ispiratore della gestione dell'Amministrativo sarà quello di utilizzare i contributi volontari dei membri per la realizzazione dei fini associativi, mantenendo una prudente riserva nel caso le contribuzioni volontarie si contraggano.

ART. 10 BILANCIO ANNUALE

Ogni e qualsiasi incarico di servizio ricoperto all'interno dell'associazione è gratuito, salvo rimborso dell'associazione e i suoi componenti, come tali, non possono accettare finanziamenti o sovvenzioni da parte di terzi, Enti pubblici o privati.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da donazioni volontarie dei componenti l'associazione nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all' articolo 6 del Codice del Terzo settore. L'associazione non consente in alcun modo, diretto o indiretto, la distribuzione fra gli associati di utili o avanzzi di gestione, che devono essere impiegati esclusivamente per gli scopi istituzionali previsti dal presente statuto.

ART. 9 FINANZE E PATRIMONIO COMUNE

Il coordinatore dirige l'Associazione, la rappresenta legalmente a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, convoca e dirige le riunioni della Conferenza del CRISNA e ha la responsabilità della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Coordinatore spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci sia dei terzi, Riceve l'incarico dall' Assemblée del CRISNA e rimane in carica due anni con possibilità di rinnovare il mandato.

ART. 8 IL COORDINATORE DEL CRISNA

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblée alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Esso è composto dal Coordinatore del CRISNA, dal Segretario, dal Delegato di Regione e dal Coordinatore della letteratura e gadget. La loro nomina è affidata all'Assemblée del CRISNA e la durata in carica è di due anni con possibilità di rinnovo per un altro mandato.

Il Coordinatore ha la rappresentanza legale dell'associazione, in caso d'impedimento o di assenza dello stesso le funzioni e la rappresentanza sono assunte dal Vice-Coordinatore. Il Coordinatore ha la responsabilità amministrativa coadiuvato dal Tesoriere e dal Segretario. L'amministrativo ha, nei confronti dell'associazione la funzione di custodia delle 12 Tradizioni per coordinare ed essere di impulso a tutte le strutture di servizio soprattutto nei rapporti con terzi, Enti pubblici e privati. Per l'assolvimento dei propri compiti l'amministrativo del CRISNA può costituire comitati di servizio o gruppi di lavoro per incarichi speciali. L'amministrativo ha l'obbligo di redigere annualmente in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria da sottoporre all'approvazione dell'assemblea nel rispetto di quanto stabilito dall'art 13 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

Heed to do

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 13 RINVIO

divisi tra i soci o delegati dell'associazione stessa.

suddetto Ufficio a una o più associazioni, che perseguano similari finalità. In nessun caso potranno essere dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dagli statuti, eventuali fondi residui dovranno essere destinati, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Coordinatore e del Tesoriere. In caso di scioglimento dell'associazione, dopo ogni azione dei liquidatori della contabilità dell'Associazione sono affidate all'amministrativo del CRISNA nelle persone del L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'amministrazione e tutela

ART. 12 NORME FINALI E GENERALI

- libro degli associati
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo Amministrativo

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

ART. 11 LIBRI OBBLIGATORI

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 2 del presente statuto, in una nota integrativa al bilancio.

L'associazione deve redigere il bilancio d'esercizio annuale con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi della chiusura dell'esercizio cui si riferisce bilancio e depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore.

IL DIRETTORE

ESATTORE EURO 479 05402
N° 69813
ALTO REGISTRO H.L.G. 1.6. 2019 AL

UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE 1
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE

Agenda delle Entrate





VERBALE ASSEMBLEA NARCOTICI ANONIMI

Adeguamento statutario ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017

Il 9 giugno 2019, alle ore 16, presso IREOS, in via del Serraglio 3, Firenze, si è riunita l'Assemblea ordinaria dell'associazione Narcotici Anonimi APS, per discutere e deliberare in merito all'**adeguamento statutario** ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche.

Il Presidente dichiara aperta la seduta. Il Presidente constata la presenza, in proprio o per delega, distintamente annotati, dei seguenti associati:

RAZZI ROSSELLA
POLO PAOLO
BERGAMINI ALESSANDRO
SILVESTRI RICCARDO
ZUCCHEGNA VITTORIO
SAVINI INO ANGELO
VIANELLI CORRADO

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente. Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno; adeguamento statutario ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche.

Il Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito fra gli associati presenti, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accetta che sono favorevoli all'adeguamento statutario così proposto ai sensi di Legge, n. 7; contrari n. 0; astenuti n. 0.

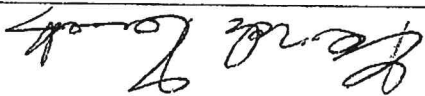
Il Presidente dichiara dunque approvato all'unanimità il nuovo testo dello Statuto dell'associazione che dispone di

conservare agli atti come "allegato A" della presente deliberazione.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente, dal co. 3 e dal co. 5 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17,30, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario Laura Loggia
Il Presidente Marcello Manetti



Il Presidente

